

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/Cf (2002/2003)

La Corte federale, composta dai Sigg. ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 20 gennaio 2003, ha adottato le seguenti decisioni, le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL' ART. 23, COMMA 4, DELLO STATUTO FEDERALE, IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA PREVISTA PER LA SOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DECADUTO

La richiesta formulata dal Presidente Federale, su sollecitazione del Presidente della Lega Professionisti Serie C, intende conoscere la corretta interpretazione, resa dalla Corte Federale, del dettato del quarto comma dell'art. 23 dello Statuto della Federazione, che ha ad oggetto l'elezione e la composizione del Consiglio Federale.

In particolare si chiede di conoscere se, dalle operazioni di scrutinio relative alle elezioni suppletive per la nomina di un nuovo consigliere federale (cui si deve procedere nel caso in cui

nelle consultazioni generali il primo dei non eletti non abbia riportato un quinto dei voti), debba emergere o meno una graduatoria riguardante i non eletti, da utilizzare per l'eventuale sostituzione di altro consigliere, in caso di altra decadenza.

Al fine di rispondere al quesito proposto occorre muovere dalla analisi della norma in esame.

Il testo dell'art. 23, quarto comma, del vigente Statuto federale così recita testualmente: "L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe, nonché da parte degli atleti e dei tecnici, avviene prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea federale elettiva, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, nel rispetto della legge, dello Statuto e degli indirizzi del C.O.N.I. e della F.I.G.C. e, in ogni caso, dei principi di democrazia interna. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, a seguito di comunicazione da parte della Lega o della associazione interessata, l'automatica decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, purché abbia ottenuto un quinto dei voti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità".

Alla luce di tali disposizioni è, quindi, necessario enucleare la *ratio* del sistema elettorale dettato per la sostituzione di un consigliere federale decaduto.

Dalla lettura della normativa statutaria in esame si desume che la sostituzione del consigliere federale si realizza sulla base di un duplice metodo di individuazione del sostituto.

Il primo, di carattere generale, si applica soltanto quando nella consultazione svolta per la elezione del Consiglio Federale il primo candidato non eletto abbia conseguito un numero di voti superiori al quinto dei voti; in tal caso si procede alla sostituzione del consigliere federale decaduto attraverso la sostituzione del medesimo con il primo candidato non eletto che abbia - come detto - conseguito, nelle elezioni generali, almeno un quinto dei voti.

Nell'ipotesi in cui il primo candidato non eletto non abbia ottenuto il quinto dei voti, non può procedersi allo scorrimento della graduatoria inserendo in Consiglio il primo dei non eletti, ma è necessario indire elezioni specifiche finalizzate alla sostituzione del consigliere decaduto.

Poiché tali ultime consultazioni hanno carattere eccezionale e tendono - come detto - allo specifico obiettivo di sostituire il consigliere mancante, esse valgono esclusivamente per la sostituzione del consigliere federale decaduto o dimessosi.

Alla luce della precedente considerazione appare evidente che non debba stendersi la graduatoria degli altri candidati non eletti, non potendosi attingere ad essa per la eventuale sostituzione di altri consiglieri federali dimessi o decaduti; in tale ipotesi, è necessario indire nuove elezioni suppletive.

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime l'avviso che le elezioni suppletive per la sostituzione di un Consigliere federale decaduto esauriscono i propri effetti con la sostituzione del Consigliere medesimo.

2. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 45, COMMA 3, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE ALLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE (NAZIONALE) IN MATERIA DI RISARCIMENTO A CARICO DELLE SOCIETA' PER DANNI ARRECATI DAL COMPORTAMENTO VIOLENTO DEI PROPRI TIFOSI

Con nota del 16 dicembre 2002, il Presidente della Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. esponeva che:

1. nell'ambito della controversia tra l'A.S. Formia Calcio e l'A.S. Tor Sapienza, sottoposta alla cognizione della Commissione stessa ed avente ad oggetto la richiesta, avanzata dalla prima Società nei confronti della seconda, di risarcimento dei danni al pullman della squadra parcheggiato nelle immediate adiacenze dell'impianto sportivo della convenuta, era preliminare l'accertamento della responsabilità di questa;
2. la questione era stata sostanzialmente affrontata e risolta in senso affermativo, alla stregua del refferto arbitrale, dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio che, nel comminare alla A.S. Tor Sapienza l'ammenda di € 103,00, faceva " obbligo alla medesima Società di risarcire i danni se richiesti e documentati ";
3. la Commissione Vertenze Economiche non aveva rilevato dall'esame degli atti alcun comportamento omissivo a carico della convenuta, sicché il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo si sarebbe posto come unica (ed estranea all'accertamento della Commissione) fonte di responsabilità patrimoniale;
4. la fattispecie in questione avrebbe solo potuto essere risolta alla luce dell'art. 43, terzo comma, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva che attribuisce alla C.V.E. la competenza a giudicare su tutte le controversie di natura economica tra società "comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'articolo. 11".

Alla luce dell'esposizione che precede, la C.V.E., nel duplice intento di ottenere l'indicazione dell'esatta interpretazione della norma federale disciplinatrice delle proprie attribuzioni (art. 45, terzo comma, citato) e di prevenire il possibile contrasto tra pronunce di organi federali, ha chiesto al Presidente Federale di investire questa Corte: il che è avvenuto con nota del 13 gennaio 2003.

Ciò premesso, la Corte rileva che la questione sottoposta alla propria interpretazione si risolve sostanzialmente nell'individuare le attribuzioni assegnate dalle norme federali rispettivamente alla C.V.E. ed ai Giudici Sportivi.

Quanto al primo Orga, è agevole osservare che la Commissione ha competenza, ai sensi dell'art. 45 del Codice di Giustizia Sportiva (nel testo vigente dall'8 novembre 2002), a giudicare sulle controverse di natura economica tra le società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni di cui all'art. 11.

Quest'ultima norma concerne la responsabilità delle società per fatti violenti, laddove risulti violato il divieto di cui al primo comma dell'art. 10 (che fa obbligo alle società di non contribuire, con interventi finanziari o con altre attività, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi organizzati e non, di propri sostenitori). L'accertamento di questa responsabilità – che ha natura disciplinare, come si arguisce chiaramente dal terzo comma della stessa, che stabilisce le sanzioni, appunto disciplinari, irrogabili per la fattispecie – rientra nella competenza dei Giudici Sportivi.

Dal coordinamento tra queste norme emerge l'ambito di rispettiva competenza della C.V.E. e dei Giudici Sportivi con riferimento ad un medesimo fatto violento, anche produttivo di danni patrimoniali ad una società. E' chiaro che l'aspetto disciplinare - quello, cioè, regolato dall'art.11 - è di esclusiva competenza del Giudice Sportivo, che procederà all'accertamento della relativa responsabilità attraverso la ricostruzione storico-materiale dei fatti (quali risultano dagli atti e documenti ammissibili in sede federale) destinata a far stato anche negli eventuali altri procedimenti traenti origine dalla medesima vicenda.

Sono, invece, di esclusiva competenza della C.V.E., per effetto del citato art. 45, l'accertamento e la determinazione della responsabilità patrimoniale della società secondo i principi, nell'ambito ed ai fini dell'eventuale risarcimento dei danni, pur nella cornice dei fatti accertati in sede di giudizio disciplinare e vincolanti quanto al loro materiale svolgimento senza precostituzione di qualsivoglia giudizio nella prospettiva della responsabilità di cui si tratta.

In conclusione, ed in risposta ai quesiti interpretativi sottoposti, questa Corte esprime l'avviso che solo la C.V.E.- e non anche il Giudice Sportivo - sia competente a provvedere, tanto relativamente alla sussistenza della responsabilità quanto alla misura del danno, in materia risarcitoria, non essendo ammissibile una pronuncia su questa materia, anche incidentalmente data in sede disciplinare, da parte del Giudice Sportivo.

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime l'avviso che i Giudici Sportivi non sono competenti a disporre obblighi di risarcimento del danno.

.....

3. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE CON RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DEL CALCIATORE LUCIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA

Il Presidente Federale, su richiesta della Lega Nazionale Professionisti in data 17 gennaio 2003, ha sottoposto alla Corte Federale il quesito circa la posizione contrattuale del calciatore Luciano Siqueira de Oliveira, che in precedenza aveva assunto la falsa identità di Eriberto da Conceicao Silva, alla luce dell'attuale normativa federale.

Al riguardo la Corte federale osserva, in punto di fatto, quanto segue:

1. il calciatore Eriberto da Conceicao Silva nella stagione sportiva 2000-2001 veniva trasferito in prestito dalla società F.C. Bologna alla società A.C. Chievo Verona;
2. le società Bologna e Chievo Verona concludevano, con riferimento al suddetto tesserato, un accordo di partecipazione che, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione da parte dell'A.C. Chievo, valeva per la stagione 2001/2002;
3. in data 28.6.2002 l'A.C. Chievo risolveva in proprio favore la partecipazione relativa al contratto del calciatore, che veniva così acquisito definitivamente dalla stessa società;
4. il 19.7.2002 l'A.C. Chievo Verona cedeva a titolo definitivo il contratto del calciatore Eriberto da Conceicao Silva (poi rivelatosi essere in realtà Luciano Siqueira de Oliveira) alla S.S. Lazio;

5. con lettera del 19.8.2002, la Lega Nazionale Professionisti comunicava all'A.C. Chievo Verona che, per inadempimento della S.S. Lazio, non poteva essere concessa esecutività alla predetta cessione contrattuale e, pertanto, il calciatore rientrava nella immediata disponibilità dell'A.C. Chievo Verona;
6. a seguito dell'inadempimento della S.S. Lazio, la Commissione Vertenze Economiche, su istanza dell'A.C. Chievo Verona, condannava, in data 6.11.2002, la S.S. Lazio a versare all'A.C. Chievo Verona l'equo indennizzo di Euro 350.000,00;
7. la CAF, nella riunione del 13.1.2003, confermava sostanzialmente la decisione impugnata, aumentando l'entità dell'indennizzo;
8. l'A.C. Chievo Verona, con nota del 28.8.2002, aveva manifestato la volontà di non dare corso alla conclusione dell'accordo di partecipazione con la società F.C. Bologna.

In relazione alla descritta situazione, la Corte federale ritiene che sia tuttora fermo il tesseramento del calciatore in questione per l'A.C. Chievo Verona, la quale potrà utilizzarlo in gara successivamente alla data di scadenza della sanzione inflittagli.

Il tesseramento del calciatore per l'A.C. Chievo Verona, dal 1° luglio 2001, quale risulta dall'anagrafe della F.I.G.C. (cfr. nota 17 gennaio 2003 del Presidente della L.N.P.), è tuttora valido ed efficace, non risultando in alcun modo inficiato dagli eventi successivamente verificatisi.

In particolare, non ha fatto venir meno tale tesseramento il trasferimento del calciatore alla società Lazio, in quanto tale trasferimento non è mai stato operativo, non avendo ottenuto l'esecutività da parte della Lega a seguito dell'inadempienza della società cessionaria.

Né il tesseramento può ritenersi caducato per effetto della dichiarazione del Chievo di non voler dar corso alla risoluzione dell'accordo di partecipazione con il Bologna (nota 28 agosto 2002), giacché la risoluzione era ormai avvenuta e non poteva essere posta nel nulla unilateralmente da parte del Chievo. Inoltre, questa società - il giorno prima, ossia il 27 agosto 2002 - aveva chiesto la conferma del tesseramento e la stessa, nel giudizio nei confronti della Lazio dinanzi la Commissione Vertenze Economiche e poi alla C.A.F., aveva agito, successivamente alla nota del 28 agosto 2002, quale unica legittimata ad ottenere l'equo indennizzo, sul presupposto che il calciatore, a seguito della risoluzione dell'accordo di partecipazione con il Bologna, fosse per essa tesserato (situazione, questa, che aveva trovato piena conferma nelle decisioni della C.V.E. e della C.A.F.).

E' chiaro, infine, che la conclusione cui la Corte federale, in risposta al quesito sottoposto, è pervenuta non incide in alcun modo sulla controversia di contenuto economico tra il Chievo ed il Bologna (cui si accenna nella nota del Chievo in data 18 gennaio 2003), la quale resta, ovviamente, impregiudicata e che potrà essere risolta, auspicabilmente, in via consensuale o, in mancanza, dinanzi ai competenti organi di giustizia della Federazione.

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime l'avviso che il calciatore Luciano Siqueira de Oliveira deve ritenersi tesserato per l'A.C. Chievo Verona, la quale potrà utilizzarlo in gara successivamente alla data di scadenza della sanzione inflittagli.

.....

4. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 20 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste di parere del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi:

calciatrice Dagnello Marisa: (istanza reiterata)

La Corte federale,

- vista l'istanza della calciatrice Dagnello Marisa, alla quale è stata a suo tempo inflitta la sanzione della squalifica fino al 31.12.2003 per comportamento aggressivo nei confronti dell'Arbitro della gara Gravina Calcio/Bouganvillea Bari dell' 11.2.2001;
- tenuto conto delle modalità e delle circostanze che hanno dato origine alla squalifica;
- tenuto, altresì, conto dell'ulteriore tempo trascorso dalla precedente istanza di provvedimento di clemenza, su cui questa Corte si era espressa in senso negativo;

esprime **parere favorevole** per la concessione dell'invocato provvedimento.

* * * * *

calciatori

Gasti Stefano, De Felice Giuliano, Spadaro Leonardo, Foschini Salvatore, Nanni Fabio, Alessiani Mirko, Ciancia Salvatore, Ghilardi Marcello, D'Addiego Maurizio, Di Gianbattista Emidio, Pristerà Domenico, Bottino Gian Piero, De Falco Maurizio, Maenza Alessandro, Fiscella Franco, Napolitano Angelo, Fera Vincenzo e Pandolfo Alfredo:

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio.

* * * * *

Marzella Vincenzo, Turazza Devid:
(istanze reiterate)

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell' invocato beneficio, in precedenza già negato.

dirigenti e tecnici

Dima Rugiano Domenico, Mancin Vittorio, Tornesello Antonio, Dolce Nicola e Picariello Giuseppe:

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio.

.....

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale de Lise)

Pubblicato in Roma il 27 gennaio 2002

IL SEGRETARIO
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carraro)